



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

30 maggio 2025

Info/83.25/IVA e RIFIUTI: La risposta del Governo sulle esclusioni dall'Iva agevolata

IVA E TRASPORTO/GESTIONE RIFIUTI
LA RISPOSTA DEL GOVERNO NELL'INTERROGAZIONE ALLA CAMERA

In merito intervenuta in tema di IVA agevolata (l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) a seguito delle disposizioni apportate dalla Legge Bilancio 2025 (v. ns. infoAMIS riportata in calce) è intervenuta, lo scorso 28 maggio 2025, la Sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano ha risposto in **Commissione Finanze della Camera** all'interrogazione n. [5-03851](#) di Silvana Andreina Comaroli (Lega) sui **chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta**.

Il quesito evidenziava la necessità di un chiarimento sulla corretta interpretazione dell'inciso "*esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia*" ai fini della corretta applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni di gestione dei rifiuti e se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate.

La Sottosegretaria ha precisato che, sentito anche il MASE:

- sono soggette ad IVA, con **aliquota del 10%**, le «**prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo**, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del D.lgs. n. 152/2006, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del D.lgs. n. 152/2006, nonché **prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione**»;
- l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10% **al 22 %**, **per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti**, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso»;
- per la nozione di «conferimento» in discarica non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. Per il MASE la locuzione «conferimento» ricorre sia nel D.lgs. n. 152/2006, sia nel D.lgs. n. 36/2003, per indicare l'azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. In tal senso, **il MASE precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto** che, non essendo

espressamente prevista come esclusione dalla norma in esame, **deve considerarsi rientrare nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata.** Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 152/2006.

Per gli approfondimenti si rimanda al documento allegato.